



**REGIONE BASILICATA**  
**PROVINCIA DI POTENZA**

## **COMUNE DI RIPACANDIDA**

---

### **PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO-PASTORALI**

*Periodo di validità 2019 – 2028*

---



#### ***4) Allegato 4: Regolamento per la fida pascolo***

*Associazione temporanea di professionisti*

---

Il Capogruppo

*Dottore forestale Vito Mancusi*

I Componenti

*Dottore forestale Giovanni Luca Carrieri*

*Dottore forestale Donatello P. Mininni*

*Dottore forestale Angelo Rita*

**COMUNE DI RIPACANDIDA**  
 Provincia di Potenza  
**REGOLAMENTO PER LA FIDA PASCOLO**

**Art. 1**  
**(Campo d'applicazione)**

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del pascolo nel demanio comunale con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo, nel rispetto del regolamento per il pascolo sul demanio pubblico approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione di C.R. n. 1085 del 23.03.1999.

**Art. 2**  
**(Zonizzazione dei comparti pascolativi)**

Le proprietà comunali sulle quali è possibile effettuare il pascolo sono quelle indicate nella Allegato A) allegata al presente Regolamento, sulle quali è possibile avviare al pascolo un numero di capi la cui consistenza sarà calcolata secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 del regolamento approvato dal Consiglio regionale di Basilicata pubblicato sul Bur n. 29 del 16/5/99 e suc. mod. e int..

**Art. 3**  
**(Carico massimo ammissibile)**

Il carico di bestiame possibile per ogni area deve tenere conto ai sensi della D.C.R. n. 1085 del 23.03.1999 dello stato ottimale della cotica erbosa pascolativa e non può essere inferiore ai seguenti limiti distinti per terreni il cui soprassuolo è:

1. Pascolo = 1 UBA ogni due Ha di superficie/annua;
2. Pascolo cespugliato ( pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 2.5 Ha anno;
3. Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% di superficie) o boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie) 1 UBA ogni 3 Ha di superficie annua;
4. Bosco = 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie annua.

Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a fida pascolo annuale i carichi di bestiame per unità di superficie foraggera sono stabiliti per stazioni di mesi rispetto a quelli definiti.

Il carico di bestiame va determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Vacca (oltre i tre anni di età) =          | 1 UBA;    |
| 2. Manza e manzetta ( tra i 12 e i 24 mesi) = | 0,50 UBA; |
| 3. Toro – Cavallo =                           | 1 UBA;    |
| 4. Pecora – capra – ariete =                  | 0.15 UBA; |
| 5. Suino =                                    | 0.30 UBA. |

**Art. 4**  
**(Autorizzazione durata e condizioni)**

Il periodo di pascolamento è stabilito dal 1° gennaio al 31 dicembre per periodi mensili avendo accortezza di turnare il pascolo in modo da non superare il carico massimo ammissibile che risulta essere pari a 1 UBA ogni 2 ettari tra pascolo e bosco. Le domande per l'autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate come da *Modello B* allegato, al Comune indicando esattamente la località e/o il comparto richiesto, il numero dei capi distinti per specie, età e sistemi di identificazione, le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente e del custode.

La domanda va presentata 30 giorni prima dell'inizio del periodo di fida pascolo ed inderogabilmente entro il 30 novembre dell'anno precedente. L'Ente, tenuto conto del carico

massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare in ottemperanza al vigente Piano di Gestione, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

La domanda di rinnovo di fida pascolo dovrà pervenire all'ufficio comunale preposto, entro i 30 giorni precedenti l'inizio della concessione, pena l'invalidità della richiesta. Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

1. Essere residenti nel Comune di Ripacandida;
2. Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL;
3. Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;
4. Non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio. L'esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante l'autorizzazione conforme al Modello B allegato al presente Regolamento.

#### **Art. 5**

##### **(Documentazione per l'istruttoria)**

I fidatari devono presentare al responsabile del servizio e, sottoporre presso la sede comunale, dopo l'istruttoria, un fascicolo contenente:

1. Copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati o sottoscrizione del Modello 1 allegato al presente regolamento;
2. Un certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
3. Un certificato rilasciato dall'A.S.L. del territorio da cui gli animali provengono che attesti l'immunità da malattie infettive del territorio medesimo;
4. Comunicazione tempestiva e scritta all'Ufficio di Polizia Municipale indicante la data in cui intende immettere gli animali fidati nel pascolo;

Senza tali adempimenti la fida è illegale ed i trasgressori sono punibili a termine di legge.

Il godimento dei pascoli è riservato a tutti i cittadini che svolgano come attività esclusiva o prevalente l'allevamento di bestiame, dando precedenza a quelli che abbiano la residenza nel Comune di Ripacandida da almeno 3 (tre) anni.

#### **Art. 6**

##### **(Aree destinate a pascolo)**

Le aree destinate a pascolo sono determinate come risulta dall'elencazione dell'Allegato A) unita al presente regolamento.

È assolutamente vietato il pascolo nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto. In dette aree i fidatari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 100 mt. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa di € 20,66/capo.

#### **Art. 7**

##### **(Modalità di pascolamento ed obblighi)**

L'esercizio del pascolo sui demani comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

1. Rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune proprietario;
2. Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario;
3. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti e depositate presso l'apposito ufficio comunale;
4. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato;
5. Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;

6. Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della fida, un'attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
7. Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
8. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive oppure contagiose per il bestiame;
9. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

**Art. 8**  
**(Divieti)**

E' fatto assoluto divieto di:

1. Cedere ad altri il diritto di fida e/o immettere nei propri greggi o armenti animali di altri cittadini;
2. Far custodire il bestiame da persona diversa da quella/e indicata/e nella domanda;
3. Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina e equina se non nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto;
4. Effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
5. Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);
6. Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per la pubblica incolumità;
7. Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
8. Pascolare nelle zone affittate o vincolate.

**Art. 9**  
**(Canoni)**

Il canone di fida, che il Comune fissa annualmente ai sensi dell'art.11 del Regolamento Regionale e del vigente Piano di Gestione approvato, dovrà essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio dell'autorizzazione.

Si applicano, in relazione all'età e tipologia di animale, i seguenti canoni :

BOVINI, a capo:

Età compresa tra	Canone	Canone* maggiorato del 50%
4 – 12 mesi	€ 6,60	€ 9,90
12 – 24 mesi	€ 15,84	€ 23,76
oltre 24 mesi	€ 23,10	€ 34,65

OVINI, CAPRINI a capo:

Età compresa tra	Canone	Canone* maggiorato del 50%
4 – 12 mesi	€ 2,64	€ 3,96
12 – 24 mesi	€ 5,28	€ 7,92

EQUINI, a capo:

Età compresa tra	Canone	Canone* maggiorato del 50%
4 – 12 mesi	€ 6,60	€ 9,90
12 – 24 mesi	€ 16,50	€ 24,75
oltre 24 mesi	€ 25,10	€ 37,65

SUINI, a capo:

Età compresa tra	Canone aggiornato	Canone* maggiorato del 50%
4 – 12 mesi	€ 3,29	€ 4,94
12 – 24 mesi	€ 6,60	€ 9,90

\*-Per gli allevatori non residenti o residenti da meno di tre (3) anni, i canoni riportati al 1^ comma del presente articolo sono maggiorati del 50% (diconsi cinquanta per cento). Tale percentuale potrà essere rideterminata ogni anno con provvedimento della Giunta Municipale.

In ogni caso il numero dei capi ammessi al pascolo non potrà essere superiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti forestali, né per ciascun proprietario potrà essere superiore al numero dei capi che nell'anno risultano dallo stesso denunziati o dichiarati alla autorità sanitaria o amministrativa .

I canoni successivi verranno adeguati in base all'andamento inflattivo secondo i dati ISTAT dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'applicazione.

**Art. 10**  
**(Sanzioni)**

Per le inosservanze di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6 dell'art. 7 ed ai punti 3, 4, 5 dell'art. 8 saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

(In riferimento all'articolo si riporta la sanzione minima e massima applicabile -valore in €):

Art. 7.1	5,17 - 51,65/capo
Art. 7.2	103,29 - 309,88
Art. 7.3	103,29 - 309,88/capo
Art. 7.5	25,82 - 51,65/capo
Art. 7.6	129,12 - 774,69
Art. 8.3	5,17 - 51.65/capo
Art. 8.4	5,17 - 51.65/capo
Art. 8.5	5,17 – 51.65/capo

Inoltre, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potrà essere ritirata l'autorizzazione, senza che il fidatario abbia a pretendere restituzioni di quanto già pagato.

Tre sanzioni verbalizzate nel corso di uno stesso anno comportano la sospensione della fida per un minimo di tre anni.

Le modalità di calcolo ed il pagamento delle sanzioni saranno regolati dal già citato art. 12 del Regolamento Regionale n.1085 del 23/03/99.

Le somme andranno versate nelle casse dell'Ente proprietario del Demanio su apposito c/c che sarà indicato dall'ufficio competente.

**Art. 11**  
**(Controlli)**

Al controllo circa il rispetto delle presenti norme, sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie venatorie provinciali, le Guardie giurate in

possesto di autorizzazione Prefettizia, oltre a tutti coloro in possesto dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

Entro 20 giorni dall'immissione al pascolo il fidatario, se richiesto dall'Amministrazione, dovrà costruire nella località destinatagli un mandriolo in cui, a richiesta degli organi addetti al controllo, radunare il bestiame per le ispezioni.

### Art. 12

#### (Regolamento di polizia forestale)

Per quanto non previsto si rimanda alle norme di Polizia Forestale contenute nel Regolamento Regionale in vigore e a tutte le leggi dello Stato in materia forestale e sanitaria.

### **Art.13**

#### *(Norme transitorie e finali)*

Per l'anno 2018/2019, il presente Regolamento fida pascolo nei terreni comunali, avrà decorrenza trascorsi i termini di pubblicazione.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda integralmente a quanto previsto dal Regolamento Regionale approvato con deliberazione di C.R. n. 1085 del 23.03.99.

I Modelli di seguito riportati, A, B e C, sono parte integrante del presente Regolamento.

Come riportato in Allegato A) secondo D.C.R. n°1085 del 23/03/1999 "Aree del demanio che potrebbero essere aperte al pascolo":

Ai sensi dell'art. 9 punto b) del "Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico". "...stabilisce soltanto il divieto assoluto di ogni forma di pascolo nei boschi deperienti o percorsi dal fuoco o in rinnovazione o di nuova formazione. Pertanto dato che il trattamento è un taglio fitosanitario si ritiene opportuno permettere al bosco di migliorarsi precludendolo dal possibile pascolo per almeno 10 anni", emerge che le particelle forestali n. 1, 6, 9, 10 e 12 sono escluse dalla possibilità di essere fidate, in quanto i lavori sono stati ultimati, rispettivamente nel 2008, 2012 e nel 2015 (intervento di diradamento/fitosanitario).

Pertanto, tutte le altre particelle forestali, che annualmente, saranno interessate dalla programmazione del piano dei tagli, non potranno essere aperte al pascolo.

Le particelle forestali n 26 e 27, governate a ceduo, presuppongono la possibilità di essere fidate per il solo pascolo di ovini, bovini ed equini, ad eccezione delle capre nel pieno rispetto dell'articolo 9 del vigente "Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico". Le stesse, saranno precluse al pascolo per almeno un quinquennio dopo l'ultimazione dei lavori di utilizzazione. L'articolo 9 al punto b stabilisce soltanto il divieto assoluto di ogni forma di pascolo nei boschi deperienti o percorsi dal fuoco o in rinnovazione o di nuova formazione per cui dato che il trattamento è un taglio fitosanitario si ritiene opportuno permettere al bosco di migliorarsi precludendolo dal possibile pascolo per almeno 10 anni.

Di seguito è riportata la tabella riepilogativa delle particelle forestali sottoposte/non sottoposte alla fida pascolo. Inoltre è contenuto anche un riepilogo relativo alle estensioni delle particelle fidate e non ed alle particelle catastali di proprietà dell'amministrazione comunale interessate dalla fida pascolo.

Oltre alla tabella riepilogativa segue una carta tematica denominata CARTA FIDA PASCOLO che consente una facile individuazione delle particelle forestali sottoposte a fida pascolo.

Particella Forestale	Superficie Forestale (ha)	Foglio	Particella	Superficie Catastale (ha)	Qualita' Catastale	Bosco		Fida Pascolo	Sup. TOTALE	Sup. Fruibile Pascolo	UBA
						Ceduo	Alto Fusto				
1	40.92							NO			
6	22.91							NO			
7	30.87							SI			
8	38.49							NO			
9	33.49							SI			
10	33.05	35	3 (AA)	46.000	Pascolo Arb		280.083	NO	280.0836	90.23	25.78
11	37.4							NO			
12	4.98							NO			
13	16.29							SI			
15	15.76							SI			
16	26.54							SI			
24	8.2							SI			
25	30.8	36	14	67.850	Bosco alto	25.370	42.47	NO	67.8497	37.04	10.58
26	13.68							SI			
27	11.69							SI			
14	17.75							SI			
17	24.95							SI			
18	25.65	37	6	103.402	Pascolo Arb		103.402	SI	103.402	103.402	29.54
19	10.57							SI			
30	24.44							SI			
2	29.16							SI			
3	19.31	34	11	81.80	Bosco alto		81.80	NO	81.8052	61.87	17.67
5	27.63							SI			
4	27.49	34	1	26.560	Bosco alto		26.560	NO	26.5675		0
19	25							SI			
20	19.06							SI			
21	37.24							SI			
22	38.13							NO			
23	27.13	34	16	218.03	Bosco alto		218.040	SI	218.0398	168.63	48.18
24	11.28							NO			
28	25.54							SI			
29	27.81							SI			





MODELLO A

Spett.le UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE  
DEL COMUNE di RIPACANDIDA**Oggetto:** Richiesta autorizzazione Fida Pascolo

Il sottoscritto nat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a  
 \_\_\_\_\_ Via/C.da \_\_\_\_\_  
 titolare di azienda sita in \_\_\_\_\_ Via/C.da  
 \_\_\_\_\_ consapevole del contenuto del Regolamento di Fida Pascolo del Comune di  
 Ripacandida,

**CHIEDE**

l'autorizzazione alla Fida pascolo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ in  
 località \_\_\_\_\_ e per gli animali così contraddistinti:

- per n. \_\_\_\_\_ BOVINI tra i 4 e 12 mesi di età
- per n. \_\_\_\_\_ BOVINI tra i 12 e 24 mesi di età
- per n. \_\_\_\_\_ BOVINI oltre i 24 mesi di età
- per n. \_\_\_\_\_ OVINI tra i 4 e 12 mesi di età
- per n. \_\_\_\_\_ OVINI oltre i 12 mesi di età;
- per n. \_\_\_\_\_ CAPRINI tra i 4 e 12 mesi di età;
- per n. \_\_\_\_\_ CAPRINI oltre i 12 mesi di età
- per n. \_\_\_\_\_ EQUINI tra i 4 e 12 mesi di età
- per n. \_\_\_\_\_ EQUINI tra i 12 e 24 mesi di età
- per n. \_\_\_\_\_ EQUINI oltre i 24 mesi di età
- per n. \_\_\_\_\_ SUINI tra i 4 e 12 mesi di età
- per n. \_\_\_\_\_ SUINI oltre i 12 mesi di età

Per un totale di n. \_\_\_\_\_ capi.

Dichiara che gli stessi saranno contestualmente custoditi dal Sig.:

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
 residente a \_\_\_\_\_ alla Via/C.da \_\_\_\_\_

A tale scopo, allega la seguente documentazione:

- . Fotocopia del documento di riconoscimento;
- . Modello B compilato e firmato;
- . Certificato del Servizio Ufficio Veterinario comprovante la buona salute degli animali;
- . Fotocopia del documento di riconoscimento;
- . Ricevuta di versamento attestante il pagamento del canone Fida Pascolo.

Si impegna, inoltre a trasmettere ricevuta di pagamento del canone Fida Pascolo e a comunicare tempestivamente la data in cui intende immettere gli animali fidati nel pascolo e a trasmettere il Certificato di transumanza.

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

Il Dichiarante

\_\_\_\_\_

## MODELLO B

Spett.le UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE  
DEL COMUNE di RIPACANDIDA

\_\_l\_ sottoscritt\_\_ nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a  
\_\_\_\_\_ Via/C.da \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

Alla S.V. ai sensi del Regolamento per il godimento in natura dei pascoli del Comune di Ripacandida, la concessione di Fida Pascolo per gli animali così contraddistinti per matricola o marchio:

N. progressiv	Contrassegno di identificazione	specie	razza	sesto	Eta'

Per un totale di n. \_\_\_\_\_ capi.

Dichiara che gli stessi saranno contestualmente custoditi dal Sig.:

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
residente a \_\_\_\_\_ alla Via/C.da \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il Fidatario

MODELLO C

COMUNE di RIPACANDIDA  
 Provincia di Potenza  
 C.F./P.iva \_\_\_\_\_  
 Ufficio di Polizia Municipale

Al/Alla Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Autorizzazione Fida Pascolo sul territorio Comunale per il periodo dal \_\_\_\_\_  
 località \_\_\_\_\_ Particella forestale \_\_\_\_\_.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza acquisita a questo Comune prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, del Sig. \_\_\_\_\_  
 nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ eresidente in  
 \_\_\_\_\_ Via/C.da \_\_\_\_\_, con la quale chiede  
 l'Autorizzazione per la Fida Pascolo sul territorio Comunale nella località in oggetto per il periodo  
 \_\_\_\_\_;

VISTO la deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_ di approvazione del Piano di Assestamento Forestale nel quale  
 è parte integrante il Regolamento per concessione fida pascolo nei terreni Comunali ai sensi della  
 D.G.R. n° 613 del 30 Aprile 2008;

VISTO il Regolamento per il pascolo su demanio pubblico della Regione Basilicata Dipartimento  
 Agricoltura di cui alla D.C.R. n° 1085 del 23/03/1999;

VISTO il certificato Veterinario rilasciato dall'ASL di \_\_\_\_\_ dal quale si evince  
 che l'allevamento è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici;

PREMESSO che il fidatario ha provveduto al versamento di € \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
 sul c/c \_\_\_\_\_ intestato al Servizio Tesoreria del Comune RIPACANDIDA;

#### AUTORIZZA

Il Pascolo sul territorio Comunale, per n. \_\_\_\_\_ capi, di cui n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
 di età \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_ di età \_\_\_\_\_, per il periodo che va dal \_\_\_\_\_ al  
 \_\_\_\_\_ al Sig. \_\_\_\_\_ in qualità diproprietario, precisando che  
 gli animali saranno custoditi \_\_\_\_\_.

Dichiara di aver preso visione del Regolamento Comunale di Fida Pascolo e di sottostare a tutte le sue  
 condizioni e alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terrenisottoposti a vincolo  
 della Provincia di Potenza del 4.10.69, tenendo presente il titolo III punto 66/2 che detta: ".....il pascolo  
 nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra i 200 e gli 800 m s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al  
 30 aprile e ad altitudine superiore ai m. 800 dal 1° maggio al 30 novembre".

La presente Autorizzazione può essere revocata senza pretese di risarcimento, per i motivi espressi nel  
 Regolamento di Fida Pascolo.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_  
 Il Fidatario

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

\_\_\_\_\_